

REGOLAMENTO di ATENEIO per il RECLUTAMENTO di PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE

Art.1 - Ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento, disciplina le modalità di espletamento delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori presso l'Università degli Studi del Molise.

Art.2 – Bandi.

1. Le procedure di valutazione comparativa, distinte per settore scientifico-disciplinare sono indette dal Rettore con decreto che ne attesta la relativa copertura finanziaria ed il rispetto dei limiti di spesa.
2. La proposta del bando assunta con delibera del Consiglio di Facoltà o della Struttura didattica competente, anche su richiesta del Dipartimento di riferimento, deve contenere esplicito riferimento alle esigenze didattiche e scientifiche e alla disponibilità del relativo budget.
3. La delibera della Facoltà potrà inoltre indicare:
 - la tipologia dell'impegno scientifico e didattico richiesto ai soli fini delle chiamate di uno degli idonei da parte della Facoltà che ha proposto il bando;
 - limitazioni al numero di pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato, per la partecipazione a ciascuna procedura;
 - l'indicazione della/e lingua/e straniera/e per le procedure di valutazione comparativa a posti da ricercatore.
4. I bandi sono resi pubblici e disponibili per via telematica. L'avviso di ciascun bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso inizieranno a decorrere i trenta giorni per la presentazione delle domande.
5. Ciascun bando dovrà indicare:
 - la Facoltà che ha richiesto la procedura di valutazione comparativa e il settore scientifico-disciplinare per il quale essa è disposta;
 - il numero massimo, se indicato dalla delibera della Facoltà, dei lavori scientifici di cui ciascun candidato potrà chiedere la valutazione. L'inosservanza di tale limite comporterà l'esclusione del candidato dalla procedura;

- l'obbligo, per il candidato, di inviare presso gli Uffici amministrativi dell'Ateneo la domanda, i titoli accademici, il curriculum nonché le pubblicazioni scientifiche, con relativo elenco generale dei lavori scientifici editi ed elenco di quelli prescelti ai fini della valutazione comparativa, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo al bando di concorso;
- la facoltà, per ciascun candidato di inviare ai membri della Commissione entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto rettorale di nomina, copia, anche in carta semplice, dei lavori scientifici prescelti ai fini della valutazione;
- il rispetto del divieto di partecipazione, come candidato, a valutazioni comparative per l'accesso a posti del medesimo livello o di livello inferiore per lo stesso settore scientifico disciplinare;
- l'indicazione della lingua straniera per le procedure di valutazione comparativa a posti da ricercatore;
- l'obbligo per il candidato di inviare fotocopia del proprio codice fiscale che costituisce codice di identificazione personale.

Art.3 – Commissioni giudicatrici.

1. Nella riunione preliminare, le commissioni predeterminano i criteri di massima cui si atterrano nella valutazione comparativa di cui sono membri, nel rispetto dei criteri elencati nell'art. 4 commi 2,3 e 4 del DPR n. 117 del 23/3/2000.
2. I criteri di massima:
 - devono mantenersi coerenti alla natura ed alle metodologie dell' area disciplinare per i quali è indetta la procedura di valutazione comparativa;
 - devono tenere conto del differente grado di maturità scientifica richiesto dalle diverse tipologie concorsuali;
 - devono essere specificati per ognuna delle prove che il candidato dovrà sostenere.
3. Le commissioni, in sede di riunione preliminare, possono prevedere che, in assenza di presentazione di pubblicazioni scientifiche da parte dei candidati alle procedure di prima e seconda fascia, questi non saranno ammessi a sostenere:
 - la prova didattica, per i candidati non appartenenti alla seconda fascia, per le procedure di valutazione comparativa a posti di professore di ruolo di prima fascia;
 - il colloquio sul curriculum e sui titoli scientifici e la prova didattica, per le procedure di valutazione comparativa a posti di professore di ruolo di seconda fascia.
4. Gli atti della Commissione, costituiti dall'originale dei verbali di ogni singola riunione con annessi i giudizi individuali e collegiali espressi per ogni candidato, e da due originali della relazione finale e riassuntiva dei lavori svolti, sono consegnati al Responsabile del procedimento su supporto cartaceo e su floppy-disk per renderne possibile la pubblicità anche per via telematica.
5. Nell'esprimere i giudizi individuali e collegiali, la Commissione rende conto del rispetto dei criteri definiti in sede di riunione preliminare, attraverso una motivazione sintetica che consenta di ripercorrere l'iter logico seguito, in relazione agli specifici contributi del candidato ed alla sua personalità scientifica.

6. I membri della Commissione che intendano discostarsi dal giudizio sui candidati espresso dalla maggioranza dei Commissari in relazione ai criteri di valutazione adottati, possono redigere una motivata relazione di minoranza.
7. La maggioranza dei Commissari, nella relazione finale, deve dare conto delle ragioni per le quali non ritiene di accogliere il giudizio dissenziente, avuto riguardo alle specifiche motivazioni sulle quali esso fonda.

Art.4 - Termini delle procedure.

1. I termini per la conclusione delle procedure concorsuali non potranno essere superiori a:
 - mesi sei, per il reclutamento dei docenti di prima fascia;
 - mesi sei, per il reclutamento dei docenti di seconda fascia;
 - mesi sei, per il reclutamento dei ricercatori.
2. I termini indicati decorreranno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice.

Art.5 – Norma transitoria.

Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento si fa richiamo alla Legge n. 210 del 3/7/1998 ed al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117.

Art.6 – Norma finale.

Il presente Regolamento, approvato dagli organi accademici competenti, emanato con decreto del Rettore, entra in vigore il giorno successivo a quello di affissione all'Albo di Ateneo e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

IL RETTORE
(*Prof. Giovanni CANNATA*)